



ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
LA PROVINCIA DI VERONA E I COMUNI DI SAN PIETRO IN CARIANO E PESCONTINA
PER
DEFINIRE I RECIPROCI OBBLIGHI AL FINE DI CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE
DI UNA NUOVA ROTATORIA SULLA SP 1A AL KM. 295+800 TRA VIA VOLTA E VIA
XXV APRILE E LE CONTROSTRADE DELLA LOTTIZZAZIONE CA' DEL CORA

L'anno duemilaquattordici, addì trentuno del mese di marzo

tra

la Provincia di Verona, codice fiscale n. 00654810233, di seguito nominata per brevità "Provincia", rappresentata da Giovanni Miozzi, nato ad Isola della Scala (VR), il 14 gennaio 1965, in qualità di Presidente pro tempore domiciliato per la sua carica presso la sede della Provincia stessa, in via Santa Maria Antica n. 1, il quale interviene, per dare impulso alla realizzazione di un innesto stradale sicuro in corrispondenza dell'intersezione tra la strada provinciale 1/A "del Brennero", le strade della lottizzazione "Cà del Cora" nel territorio di San Pietro in Cariano e le strade comunali denominate Via Volta e Via XXV Aprile;

e

il Comune di San Pietro in Cariano, con sede legale in Via Chopin n. 3, codice fiscale e partita IVA 00261520233, rappresentato da Gabriele Maestrelli, nato a Castelforte (MN), il 30 gennaio 1951, il quale interviene in qualità di Sindaco e come tale munito dei necessari poteri,

e

il Comune di Pescantina, con sede legale in Via Madonna n. 49, codice fiscale e partita IVA 00661770230, rappresentato da Rose Maria Machinè, nata a Verona, l'11 marzo 1956, la quale interviene in qualità di Commissario straordinario e come tale munito dei necessari poteri,

visti:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – che all'articolo 16, che prevede la possibilità anche per i privati di promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità di un'opera pubblica o di pubblica utilità;
- la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina all'articolo 7 la possibilità di concludere accordi di programma tra Comuni, Province, Regioni, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici e privati per la definizione e realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, e dispone che i rapporti con i privati siano disciplinati da un atto unilaterale d'obbligo o da una convenzione da allegare all'accordo di programma;

premesse che:

- la "Provincia" interviene nel presente Accordo come amministrazione pubblica titolare della funzione di coordinamento, gestione ed organizzazione del territorio, della rete infrastrutturale provinciale e degli interessi sovracomunali;
- i "Comuni" intervengono nel presente Accordo in quanto territorialmente competenti;
- la ditta Martinelli, ha chiesto alla Provincia di Verona, che lo ha concesso, un accesso temporaneo alla SP 1/a per il punto vendita Supermercati Martinelli, nel frattempo entrato in funzione;
- nel tratto di interesse si innestano sulla strada provinciale n. 1/A, che traccia i confini dei Comuni di San Pietro in Cariano e Pescantina, le strade comunali denominate Via Volta e Via XXV Aprile e le strade della lottizzazione “Cà del Cora” in Comune di San Pietro in Cariano;
- nell'ottica della sistemazione definitiva degli accessi esistenti la Provincia di Verona ha prescritto alla ditta Martinelli, la cui nuova attività commerciale attrae importanti flussi di traffico, la realizzazione di una rotatoria che riunisca i diversi accessi;
- la ditta Martinelli ha depositato presso gli uffici provinciali il progetto definitivo dell'intervento, pervenuto al prot. Prov. n. 81459 in data 27.07.12;
- la ditta Martinelli ha comunicato che i proprietari delle aree necessarie ai lavori, parte comprese nella lottizzazione e parte poste in Comune di Pescantina, non hanno al momento garantito la disponibilità delle aree al fine di realizzare l'opera;
- la ditta Martinelli con atto unilaterale d'obbligo in data 02.10.2013, acquisito al protocollo della Provincia in data 07.10.13, al n. 96654, si è impegnata a realizzare a proprie spese l'intersezione rotatoria a servizio dell'intera lottizzazione, una volta acquisita la disponibilità delle aree necessarie;

ritenuto:

- che l'opera in parola sia di interesse pubblico in quanto tesa a rendere più funzionale e sicura

la circolazione stradale della zona e debba pertanto essere inserita negli strumenti urbanistici dei Comuni di San Pietro in Cariano e Pescantina;

- che sia opportuno avviare il procedimento espropriativo al fine di apporre il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree necessarie alla realizzazione dell'intervento e dichiararne la pubblica utilità;
- che le aree interessate dai lavori debbano essere acquisite a favore della Provincia in quanto necessarie alla costruzione della rotatoria sulla strada provinciale 1/a “del Brennero”;
- che, per gli interessi prevalentemente coinvolti, autorità competente a promuovere il presente accordo di programma e a svolgere le funzioni di autorità espropriante è la Provincia di Verona;
- che sia opportuno addivenire ad un accordo tra “Provincia” e Comuni territorialmente interessati, al fine di disciplinare i reciproci obblighi, definire le modalità operative e relativi tempi;

richiamati:

- il Codice dei Contratti Pubblici e in particolare l'articolo 32, comma 2, lettera g), che amplia ai soggetti privati titolari di permesso di costruire la possibilità di appaltare contratti pubblici di lavori, e l'articolo 122, comma 8, che disciplina i contratti pubblici di lavoro sotto la soglia comunitaria;
- le Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 2 aprile 2008, avente a oggetto: “Realizzazione di opere pubbliche da parte di privati nell’ambito di accordi convenzionali stipulati con le amministrazioni” e n. 7 del 16 luglio 2009, avente a oggetto: “Problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti”;

dato atto che l’Autorità ha esteso la portata dell’articolo 32, comma 2, lettera g), del Codice dei contratti anche a tutti i piani urbanistici e agli accordi convenzionali, comunque denominati, stipulati tra privati e amministrazioni che prevedano l’esecuzione di opere destinate a confluire nel patrimonio pubblico, con riconoscimento delle funzioni di stazione appaltante direttamente in capo al privato, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo che spettano all'amministrazione;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Le parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che oggetto del presente accordo di programma è la definizione degli obblighi degli enti territorialmente competenti al fine di consentire la realizzazione di una nuova rotatoria sulla SP 1a al km. 295+800 tra Via Volta e via XXV Aprile e le controstrade di lottizzazione;

2. Le parti si danno reciprocamente atto che l'opera in oggetto sarà realizzata interamente a cura e spese del Supermercato Martinelli s.r.l., che svolge le funzioni di stazione appaltante secondo gli obblighi assunti con l'atto unilaterale d'obbligo già allegato sotto la lettera A) al presente "Accordo".

Articolo 3

(Impegni della "Provincia")

1. La "Provincia" si impegna a:

- indire con ogni sollecitudine la conferenza dei servizi decisoria necessaria per approvare il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- approvare il progetto definitivo dell'opera con dichiarazione di pubblica utilità della stessa;
- approvare il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera;
- svolgere le funzioni di autorità espropriante per l'occupazione e l'espropriazione di aree di proprietà di terzi necessarie per la realizzazione dell'opera, che saranno acquisite al proprio patrimonio;
- consegnare temporaneamente le aree alla ditta Supermercati Martinelli per l'esecuzione delle lavorazioni, fino all'approvazione del collaudo delle stesse;
- esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sulle fasi progettuali, di affidamento ed esecuzione dei lavori;

2. La "Provincia" dichiara che la spesa relativa ai suddetti espropri sarà interamente a carico del Supermercato Martinelli s.r.l..

Articolo 4

(Impegni del Comune di San Pietro in Cariano)

1. Il Comune di San Pietro in Cariano si impegna a:

- a) adeguare – se necessario - lo strumento urbanistico comprendendo la realizzazione della rotatoria in parola e apporre il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dai lavori conformemente al progetto definitivo approvato;
- b) partecipare alla conferenza di servizi indetta dalla provincia per l'approvazione del progetto definitivo;
- c) mettere a disposizione gratuitamente le aree di proprietà comunale eventualmente coinvolte dai lavori;

Articolo 5

(Impegni del Comune di Pescantina)

1. Il Comune di Pescantina si impegna a:
 - a) adeguare – se necessario - lo strumento urbanistico comprendendo la realizzazione della rotatoria in parola e apporre il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dai lavori conformemente al progetto definitivo approvato;
 - b) partecipare alla conferenza di servizi indetta dalla provincia per l'approvazione del progetto definitivo;
 - c) mettere a disposizione gratuitamente le aree di proprietà comunale eventualmente coinvolte dai lavori;

Articolo 6

(Adempimenti in caso di inerzia)

1. In caso di inerzia da parte della ditta Martinelli la Provincia di Verona escuterà la polizza a garanzia degli interventi e si farà carico della realizzazione dell'intersezione a rotatoria in oggetto.

Articolo 7

(Collegio di vigilanza)

1. Sull'esecuzione del presente accordo è costituito, come previsto dall'articolo 34, comma 7, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il collegio di vigilanza formato da:
 - Presidente della "Provincia" o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - Sindaco del Comune di San Pietro in Cariano o suo delegato;
 - Sindaco del Comune di Pescantina o suo delegato;
2. Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'accordo stesso.
3. Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dal dirigente del servizio Viabilità della "Provincia" e dal responsabile dell'area tecnica dei Comuni.

Articolo 8

(Durata)

1. Il presente accordo ha validità fino a completa esecuzione dell'intervento in oggetto.

Articolo 9

(Approvazione)

1. Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Presidente della "Provincia".

Articolo 10

(Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, come previsto dall'articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell'allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, e successive modificazioni.

2. Il presente atto è esente da registrazione, come previsto dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e dall'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Per il Comune di San Pietro in Cariano

GABRIELE MAESTRELLI (firmato digitalmente)

Per il Comune di Pescantina

ROSE MARIA MACCHINE' (firmato digitalmente)

Per la Provincia di Verona

GIOVANNI MIOZZI (firmato digitalmente)